



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2011/0439(COD)

14.5.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Marc Tarabella

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	74

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0895),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0007/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese e dalla Camera dei Comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ... 2012²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur contemporaneamente garantendo l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici **e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale.** È inoltre necessario chiarire *alcuni* concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza *costante* della Corte di giustizia dell'Unione europea *pertinenti a questo ambito.*

Emendamento

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur contemporaneamente garantendo l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata **per permettere ai committenti pubblici di fare un miglior uso di questi ultimi onde favorire lo sviluppo sostenibile, il conseguimento di altri obiettivi condivisi a valenza sociale, nonché** in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, **assicurando il miglior risultato in termini di costi/benefici e** facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. È inoltre necessario **semplificare le norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda il metodo implementato per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che dovrebbero essere inclusi nella politica degli appalti pubblici,** e chiarire concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza *consolidata* della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

Associato agli articoli 54, 70, 76, 77e 79: il ruolo degli appalti pubblici deve essere sottolineato per il raggiungimento degli obiettivi della strategia 2020, inclusi gli obiettivi sociali e di sviluppo sostenibile. La semplificazione della direttiva dovrebbe prendere in considerazione dei metodi da incorporare nella politica degli appalti pubblici e degli obiettivi sociali della sostenibilità.

Emendamento 2 **Proposta di direttiva** **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Conformemente **all'articolo 11** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo gli enti aggiudicatori **possono** contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo **loro** la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

Emendamento

(5) Conformemente **agli articoli 9, 10 e 11** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente **e il concetto di processo produttivo socialmente sostenibile** devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile **e assicurare, in tutta la catena di approvvigionamento, il rispetto della salute e della sicurezza pubblica, le norme sociali e la legislazione nazionale e unionale in materia del lavoro**. La presente direttiva chiarisce in che modo gli enti aggiudicatori **dovrebbero** contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile **e possono utilizzare il potere discrezionale conferito loro di scegliere specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione per raggiungere appalti socialmente sostenibili**, garantendo **ad esse il legame con l'oggetto del contratto**, e la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

Or. fr

Motivazione

Considerando modificato secondo l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 23.

Emendamento 3 **Proposta di direttiva** **Considerando 5 bis (nuovo)**

(5 bis) Le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione del contratto svolgono ruoli distinti nel processo di aggiudicazione degli appalti pubblici, ma la sostanza di queste specifiche e criteri è simile. Attraverso specifiche tecniche, gli enti aggiudicatori definiscono i requisiti per la partecipazione all'appalto. La capacità di soddisfare le specifiche tecniche è un prerequisito per qualificarsi come un candidato per l'aggiudicazione di un contratto e solo i lavori, le forniture e i servizi che soddisfano tali specifiche dovrebbero essere considerati. Inoltre, i criteri di attribuzione consentono agli enti aggiudicatori di comparare i benefici di diverse combinazioni di criteri. Ogni offerta deve essere valutata a fronte di ogni criterio, ma la capacità di soddisfare tutti i criteri di ammissibilità non è una condizione necessaria per essere considerato un candidato per l'aggiudicazione di un appalto. Infine, le condizioni di esecuzione dell'appalto dovrebbero essere incluse nel contratto per indicare come il contratto deve essere eseguito.

Or. fr

Motivazione

Considerando modificato secondo gli emendamenti agli articoli 54, 76, 80.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati della procedura, possono dar luogo a violazioni dei principi

Emendamento

(13) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati della procedura, ***nonché tutte le azioni attuate in violazione delle norme del lavoro,***

di base del diritto dell'Unione **e a gravi distorsioni della concorrenza**. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore dove si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione se tale dichiarazione risulta falsa.

L'ambiente e la salute pubblica, possono dar luogo a ***gravi distorsioni della concorrenza e a*** violazioni dei principi di base del diritto dell'Unione. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore dove si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione se tale dichiarazione risulta falsa.

Or. fr

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". ***Scopo dell'Accordo è stabilire un*** quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per ***liberalizzare ed espandere il commercio mondiale***. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, gli enti aggiudicatori soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari di tali accordi.

Emendamento

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". ***In questo*** quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici ***gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di promuovere la parità tra le imprese europee e le imprese provenienti da paesi terzi nell'ambito del mercato interno, per facilitare l'integrazione delle piccole e medie imprese (PMI) e per stimolare l'occupazione e l'innovazione all'interno dell'Unione***. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, gli enti aggiudicatori soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari di tali accordi.

Or. fr

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Inoltre, è opportuno l'Unione disponga di uno strumento efficace inteso, da un lato, a incoraggiare l'osservanza del principio di reciprocità nei confronti di paesi terzi che non garantiscono un accesso equivalente agli operatori economici europei, in particolare tramite una valutazione della reciprocità sostanziale a cura della Commissione, e, dall'altro, a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità su scala mondiale.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza verrebbe egualmente applicata alle amministrazioni pubbliche, se esse operano nei settori contemplati dalla presente direttiva, è opportuno garantire che vengano applicate le stesse norme sia nella presente direttiva che nella direttiva [.../.../UE] [in materia di appalti pubblici].

(19) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza verrebbe egualmente applicata alle amministrazioni pubbliche, se esse operano nei settori contemplati dalla presente direttiva, è opportuno garantire che vengano applicate le stesse norme sia nella presente direttiva che nella direttiva [.../.../UE] [in materia di appalti pubblici]. ***È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra gli enti aggiudicatori non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati***

dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o la cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico degli enti aggiudicatori partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Tali condizioni dovrebbero tener conto in particolare dell'impresa sociale, come definito dalla comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo "Iniziativa per l'imprenditoria sociale". Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. Neppure la partecipazione di un'un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe provocare una distorsione della concorrenza.

Or. fr

Motivazione

Considerando modificato secondo l'emendamento all'articolo 21.

Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina

Emendamento

(27) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di

economie in termini di tempo. **È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea.** Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono **alle amministrazioni aggiudicatrici** di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

appalto. Il loro uso determina economie in termini di tempo. **Tuttavia, i termini minimi applicati alle procedure di aggiudicazione nella direttiva 2004/17/CE dovrebbero restare immutati onde garantire adeguati termini per la presentazione delle offerte.** Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono **agli enti aggiudicatori** di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Inoltre, si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. Esse consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei criteri della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In particolare, se la concorrenza è stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione e se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di indire appalti per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi. In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronica, gli enti aggiudicatori dovrebbero evitare ostacoli

Emendamento

(31) Inoltre, si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. Esse consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei criteri della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. **Inoltre, i dati dovrebbero essere trattati nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione in materia di protezione dei dati.** In particolare, se la concorrenza è stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione e se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di indire appalti per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi. In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione

ingiustificati all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

elettronica, gli enti aggiudicatori dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

Or. fr

Motivazione

Articolo 48.

Emendamento 10 **Proposta di direttiva** **Considerando 35**

Testo della Commissione

(35) Le specifiche tecniche stabilite dai committenti pubblici *devono* permettere di ***aprire*** gli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine ***dev'essere possibile presentare*** offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche *devono* essere redatte in ***modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti***. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. In caso di riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest'ultima, a una norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti fissati dagli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza devono essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per

Emendamento

(35) Le specifiche tecniche stabilite dai committenti pubblici *dovrebbero* permettere di ***raggiungere*** gli ***obiettivi di sostenibilità e di apertura degli*** appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine ***le*** offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche *dovrebbero essere definite sulla base di prestazioni legate alle caratteristiche del ciclo di vita e del processo produttivo socialmente sostenibile dei lavori, forniture e servizi* in modo da ***garantire la parità degli obiettivi funzionali e sostenibili e*** ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche *dovrebbero* essere redatte ***e applicate in conformità con i principi di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità. Tali principi dovrebbero non solo tutelare gli interessi degli offerti ma anche l'effettiva concorrenza consentendo una spesa più efficace riguardo agli appalti che forniscano il miglior rapporto costi/benefici***. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. In caso di riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest'ultima,

dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

a una norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti fissati dagli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza devono essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Or. fr

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, ***anche laddove*** gli enti aggiudicatori richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità. Di conseguenza, gli enti aggiudicatori dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "***il costo più basso***", tenendo conto che ***in quest'ultimo caso essi sono liberi di fissare*** norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Emendamento

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, ***garantendo che*** gli enti aggiudicatori richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità ***e includano fattori connessi ai criteri del processo produttivo socialmente sostenibile e che integrino anche le persone svantaggiate.*** Di conseguenza, gli enti aggiudicatori dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa", tenendo conto che ***dovrebbero fare riferimento alle*** norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Or. fr

Articoli 54 e 76.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Quando gli enti aggiudicatori **scelgono di aggiudicare** l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento

(44) Quando gli enti aggiudicatori **aggiudicano** l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Or. fr

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle

Emendamento

(45) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i

sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti a ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di **metodologie** comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi. Appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti a ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di **approcci** comuni per il calcolo dei costi **del ciclo** di vita **e del processo produttivo socialmente sostenibile** ha fatto grandi progressi. Appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita **e del processo produttivo socialmente sostenibile** in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. **La normativa settoriale dovrebbe includere specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione che prendono in considerazione i vantaggi della sostenibilità sociale e ambientale in cui non possono essere monetizzati, fornendo un collegamento con l'oggetto dell'appalto e aderendo ai principi di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.**

Or. fr

Motivazione

Considerando modificato secondo l'emendamento all'articolo 54, allegato VIII..

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Le suddette disposizioni settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità agli enti aggiudicatori perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 tramite le loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che gli enti aggiudicatori **possono** determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa **e il costo più basso** ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita, **purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate**. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodi comuni a livello dell'Unione per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; una volta elaborato il metodo, il suo uso è reso obbligatorio.

Emendamento

(46) Le suddette disposizioni settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità agli enti aggiudicatori perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 tramite le loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che gli enti aggiudicatori **dovrebbero** determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita **e del processo produttivo sostenibile, in conformità con gli articoli 9, 10 e 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che fanno riferimento ai requisiti connessi con la tutela sociale e dell'ambiente da prendere in considerazione nelle definizioni e nell'attuazione delle politiche dell'Unione**. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodi comuni a livello dell'Unione per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; una volta elaborato il metodo, il suo uso è reso obbligatorio.

Or. fr

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei

Emendamento

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei

criteri di aggiudicazione, gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento *a uno specifico processo di produzione, una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase* del ciclo di vita *di un prodotto o di un servizio, sempreché essi* siano collegati all'oggetto dell'appalto pubblico. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – *nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa* – *alcune* caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. *Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro.* I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce.

criteri di aggiudicazione, gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento *alle caratteristiche* del ciclo di vita *e al processo produttivo socialmente sostenibile sempreché che tali caratteristiche o tale processo* siano collegati all'oggetto dell'appalto pubblico. *Le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione dovrebbero essere interpretati in senso lato. Pertanto, le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione possono fare riferimento al ciclo di vita e ai processi produttivi socialmente sostenibili, compresi gli aspetti sociali e ambientali del processo di produzione o fornitura di prodotti o servizi. Gli enti aggiudicatori possono inoltre utilizzare le specifiche tecniche o i criteri di aggiudicazione per ridurre al minimo gli impatti sociali o ambientali pregiudizievoli o per massimizzare gli effetti sociali o l'impatto ambientale positivi.* Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire *nelle specifiche tecniche e nei criteri* di aggiudicazione *le* caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce.

Or. fr

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, agli enti aggiudicatori dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare – quali criteri di aggiudicazione – l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, **sul valore economico** dell'offerta.

Emendamento

(48) Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, agli enti aggiudicatori dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare – quali **specifiche tecniche e** criteri di aggiudicazione – l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità **e la sostenibilità sociale** dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, **sulla determinazione dell'offerta che fornisce il miglior risultato in termini di rapporto costi/benefici**.

Or. fr

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alle opere, le forniture o i servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. **Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'ente aggiudicatore deve avere il diritto di respingere l'offerta.** Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'ente aggiudicatore ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della politica sociale o del lavoro o ambientale nonché con le disposizioni internazionali di

Emendamento

(49) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alle opere, le forniture o i servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Il rifiuto **dell'offerta** dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'ente aggiudicatore ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della politica sociale o del lavoro o ambientale nonché con le disposizioni internazionali di diritto del lavoro **o qualora l'offerente non possa fornire spiegazioni soddisfacenti quanto al prezzo anormalmente basso della sua offerta l'ente**

diritto del lavoro.

aggiudicatore dovrebbe respingere l'offerta.

Or. fr

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, siano collegate all'oggetto dell'appalto e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale sul luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi – applicabili all'esecuzione dell'appalto – di **assumere disoccupati di lunga durata o di** introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

Emendamento

(50) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, siano collegate all'oggetto dell'appalto e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale sul luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi – applicabili all'esecuzione dell'appalto – di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

Or. fr

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni **e i contratti collettivi** in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che **unionale, purché tali norme**, nonché **la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione europea. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti dei lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso**, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Emendamento

(51) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi **e** le regolamentazioni in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che **unioni stico** nonché **le convenzioni collettive che si applicano sul territorio** in cui **i lavori, i servizi e le forniture sono eseguiti o forniti**. Il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Or. fr

Motivazione

Articolo 79.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Non tutti gli enti aggiudicatori possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica agli enti aggiudicatori; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera.

Emendamento

(59) Non tutti gli enti aggiudicatori possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica agli enti aggiudicatori; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero ***avere messe a loro disposizione informazioni utili***, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera.

Or. fr

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La presente direttiva non pregiudica il diritto delle autorità pubbliche, a qualsiasi livello, di decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Le autorità pubbliche possono espletare compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici esterni. A tal fine, possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione

(22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro o alla conclusione di una prestazione.

Emendamento

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione **e il sito di produzione**, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro o alla conclusione di una prestazione.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) per "caratteristiche del ciclo di vita" si intendono i fattori inerenti a qualsiasi aspetto del ciclo di vita di un prodotto, di un lavoro o della prestazione di un servizio, di cui alla definizione al punto 22 del presente articolo. Per quanto riguarda le caratteristiche del ciclo di vita, può trattarsi di caratteristiche invisibili che sono incorporate in un prodotto in virtù di scelte compiute a livello di produzione o durante altre fasi del ciclo di vita del prodotto diverse dal suo impiego, anche ove tali caratteristiche non siano evidenti nei tratti fisici o nelle qualità funzionali del prodotto o del servizio risultante;

Or. en

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 ter (nuovo)

(22 ter) per "processo produttivo socialmente sostenibile" si intende un processo di produzione in cui la fornitura di lavori, servizi e forniture è conforme alla legislazione, alle disposizioni e alle norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro, segnatamente per quanto riguarda il principio della parità di trattamento sul luogo di lavoro. Il principio della parità di trattamento sul luogo di lavoro si riferisce all'osservanza delle vigenti condizioni di impiego, tra cui la legislazione, le disposizioni e le norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite nella normativa dell'Unione e degli Stati membri nonché nei contratti collettivi, che si applicano nel luogo di prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Deroga all'applicazione della presente direttiva per proteggere una strategia commerciale

Allorché una procedura di appalto sia tale da svelare una strategia commerciale che sarebbe pregiudizievole portare all'attenzione della concorrenza, l'ente aggiudicatore può rivolgersi all'organo di controllo di cui all'articolo 93 per ottenere una deroga all'applicazione della presente direttiva.

Ai fini del primo comma, l'ente aggiudicatore richiedente presenta una domanda debitamente motivata all'organo di

controllo di cui all'articolo 93, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, primo comma, lettera b bis).

Qualora l'organo di controllo autorizzi detta deroga conformemente al primo comma, la presente direttiva non si applica alla procedura di appalto in questione.

Or. fr

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Reciprocità sostanziale

L'attuazione pratica dell'accordo sugli appalti pubblici¹ nell'ambito del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea presuppone una valutazione preliminare della corretta attuazione del principio di reciprocità sostanziale nell'apertura del mercato tra l'Unione europea e i firmatari di paesi terzi. La valutazione della reciprocità sostanziale vale anche per i paesi terzi che non aderiscono all'accordo sugli appalti pubblici ma che godono dell'accesso al mercato europeo degli appalti pubblici.

¹ *GU L 336 del 23.12.1994.*

Or. en

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al

(c) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al

trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF);

trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF), ***in particolare le operazioni di raccolta di argento o di capitale degli enti aggiudicatori e dei servizi forniti dalle banche centrali;***

Or. fr

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione

Relazioni tra amministrazioni ***pubbliche***

Emendamento

Cooperazione tra amministrazioni ***aggiudicatrici***

Or. fr

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***almeno il 90% delle*** attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

Emendamento

(b) ***le principali*** attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. fr

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, ***a eccezione di partecipazioni private proprie delle amministrazioni aggiudicatrici di controllo o proprie della persona giuridica controllata, nella loro qualità di enti di diritto pubblico e in conformità con il concetto di impresa sociale.***

Or. fr

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto al proprio ente controllante o a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto al proprio ente controllante o a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata, ***a eccezione di partecipazioni private proprie delle amministrazioni aggiudicatrici di controllo o proprie della persona giuridica controllata, dalla stessa amministrazione aggiudicatrice nella loro qualità di enti di diritto pubblico e in conformità con il concetto di impresa sociale.***

Or. fr

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***almeno il 90% delle*** attività della

Emendamento

(b) ***le principali*** attività della persona

persona giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazione aggiudicatrici;

giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazione aggiudicatrici;

Or. fr

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, **a eccezione di partecipazioni private proprie delle amministrazioni aggiudicatrici di controllo o proprie della persona giuridica controllata, nella loro qualità di enti di diritto pubblico e in conformità con il concetto di impresa sociale.**

Or. fr

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un "contratto di lavori, forniture o di servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo **stabilisce un'autentica** cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, **che mira a farsi sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti** di servizio pubblico **e che implica diritti e obblighi reciproci delle**

Emendamento

4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un "contratto di lavori, forniture o di servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo **instaura una** cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, **volta a garantire l'attuazione di un compito di servizio pubblico congiunto o la messa in comune di mezzi atti a esercitare i compiti loro propri;**

parti;

b) l'accordo è *retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*

c) *le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10% – in termini di fatturato – delle attività pertinenti all'accordo;*

d) *l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture;*

e) *nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata.*

b) l'accordo *non prevede né pregiudica l'aggiudicazione degli appalti eventualmente necessari per l'attuazione del compito di servizio pubblico di cui alla lettera a);*

c) *l'accordo è raggiunto solo da autorità pubbliche senza la partecipazione di una parte privata, a eccezione delle partecipazioni private proprie delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano alla cooperazione in qualità di enti di diritto pubblico su mandato di uno Stato membro per eseguire un compito di diritto pubblico, in conformità con il concetto di impresa sociale.*

Or. fr

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti **pubblici, a meno che non si tratti di partecipazioni private proprie delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, nell'ambito dell'esecuzione del loro compito**

di servizio pubblico impartito da uno Stato membro nella loro qualità di enti di diritto pubblico che obbediscono quindi esclusivamente a considerazioni di interesse pubblico o di utilità sociale senza perseguire fini di natura diversa, in conformità con il concetto di impresa sociale.

Or. fr

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori non stabiliscono condizioni specifiche che non vengono imposte ai singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non richiedono che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica.

Emendamento

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. ***I raggruppamenti di operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), possono assumere la forma di consorzi di imprese.*** Per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori non stabiliscono condizioni specifiche che non vengono imposte ai singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non richiedono che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica.

Or. en

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli enti aggiudicatori danno la possibilità a un raggruppamento di operatori economici di conformarsi ai requisiti tecnici, giuridici e finanziari in qualità di ente unico, che sintetizzi le caratteristiche individuali dei

componenti del raggruppamento.

Or. en

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) telefono, nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6;

soppressa

Or. en

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

*(a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto **o per telefono**; qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;*

(a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto;

Or. en

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il concetto di conflitto di interessi copre almeno i casi in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o indirettamente, un interesse *privato* nel

Il concetto di conflitto di interessi copre almeno i casi in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o indirettamente, un interesse *comune* nel

risultato della procedura di aggiudicazione degli appalti che può essere percepito come un elemento in grado di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni.

risultato della procedura di aggiudicazione degli appalti che può essere percepito come un elemento in grado di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del presente articolo per "interessi *privati*" si intendono *quelli* familiari, *affettivi, economici o politici, oppure* altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti.

Emendamento

Ai fini del presente articolo per "interessi *comuni*" si intendono *gli interessi economici o i legami* familiari *in comune* con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti.

Or. en

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **40 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **52 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.

Or. fr

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

conformemente all'articolo 67, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso periodico indicativo che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, può essere ridotto a **20 giorni**, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

Emendamento

2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso periodico indicativo che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, può essere ridotto a **36 giorni**, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

Or. fr

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di **45 giorni** e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Emendamento

(b) l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di **52 giorni** e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Or. fr

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dagli enti aggiudicatori, i termini stabiliti al secondo comma del paragrafo 1 non possono essere rispettati, gli enti aggiudicatori possono fissare un termine non inferiore a **20 giorni** a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

Emendamento

3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dagli enti aggiudicatori, i termini stabiliti al secondo comma del paragrafo 1 non possono essere rispettati, gli enti aggiudicatori possono fissare un termine non inferiore a **22 giorni** a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

Or. fr

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'ente aggiudicatore può ridurre di **cinque giorni** il termine per la ricezione delle offerte di cui al secondo comma del paragrafo 1 se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento

4. L'ente aggiudicatore può ridurre di **sette giorni** il termine per la ricezione delle offerte di cui al secondo comma del paragrafo 1 se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5.

Or. fr

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di **37 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara

o dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a **15 giorni**.

o dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a **22 giorni**.

Or. fr

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a **dieci giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Emendamento

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a **ventiquattro giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Or. fr

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a **15 giorni**.

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di **37 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a **22 giorni**.

Or. fr

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a **dieci giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Emendamento

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a **ventiquattro giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Or. fr

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **possono prevedere** la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva. **Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire i partenariati per l'innovazione nell'ordinamento nazionale o di limitarne l'uso a taluni tipi di appalti.**

Emendamento

1. Gli Stati membri **prevedono** la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare *dall'oggetto dell'accordo quadro*.

Emendamento

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare *da uno dei seguenti casi*.

a) l'esecuzione dell'accordo quadro richiede un investimento:

i) ammortizzabile in una durata superiore a quattro anni;

ii) legata a una formazione o al mantenimento delle competenze del personale; o

(iii) nel settore dell'innovazione, della ricerca o dello sviluppo;

b) l'accordo quadro ha un nesso con aspetti di sicurezza; o

c) l'oggetto o il termine di attuazione dell'accordo quadro richiede una durata superiore a quattro anni.

Or. fr

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

3. L'asta elettronica si fonda *su uno dei seguenti criteri*:

(a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato al costo più basso;

(b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'onori quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento

3. L'asta elettronica si fonda *sui* prezzi e/o *sui* nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'onori.

Or. en

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. Prima di procedere all'asta elettronica, gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente **al criterio o** ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Emendamento

5. Prima di procedere all'asta elettronica, gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Or. en

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le specifiche tecniche **definite al punto 1 dell'allegato VIII** figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Emendamento

Le specifiche tecniche figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture **al fine di conseguire gli obiettivi di utilizzo e di sostenibilità dell'ente aggiudicatore.**

Or. en

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali caratteristiche **possono** inoltre **riferirsi** allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui **al punto 22** dell'articolo 2.

Emendamento

Tali caratteristiche **si riferiscono** anche allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o a qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita **e al processo produttivo socialmente sostenibile** di cui **ai punti 22, 22 bis e 22 ter** dell'articolo 2.

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale o del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che dette specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Emendamento

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale o del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che dette specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, **che figurano nel bando di indizione di gara e nella relativa documentazione**, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le specifiche tecniche possono inoltre includere, se del caso, requisiti in materia di:

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) prestazioni, tra cui i livelli delle prestazioni ambientali e climatiche e delle prestazioni in termini di processi produttivi

socialmente sostenibili;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) caratteristiche del ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) processi produttivi socialmente sostenibili;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e) sicurezza o dimensioni, tra cui le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f) norme di progettazione e di determinazione dei costi, condizioni di collaudo, ispezione e accettazione delle opere, nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti di cui è costituita;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;

(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ***sociali e*** ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto; ***ai sensi del paragrafo 1, le specifiche tecniche possono essere***

formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali relativi al ciclo di vita o alla sostenibilità sociale dei processi di produzione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, e non soltanto alle prestazioni o ai requisiti funzionali dei lavori, delle forniture o dei servizi utilizzati;

Or. en

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) mediante riferimento **a** specifiche tecniche e, in **ordine di preferenza**, alle norme **nazionali che recepiscono norme** europee, **alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano,** alle norme nazionali, **alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture;** ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";

Emendamento

(b) mediante riferimento **alle** specifiche tecniche e **alle norme di cui al punto 2 dell'allegato VIII, privilegiando le** norme europee e internazionali **e, soltanto in assenza di queste ultime,** alle norme nazionali; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";

Or. en

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

Emendamento

(c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche **e alle norme** citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per altre caratteristiche.

Emendamento

(d) mediante riferimento alle specifiche **e alle norme** di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***A meno di non essere*** giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche ***non*** possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare ***né*** far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica ***che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3.*** Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Emendamento

4. ***Se*** giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata, ***un sito di produzione*** o un procedimento particolare ***o*** far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), esso non respinge un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche **alle quali** ha fatto riferimento qualora nella propria offerta l'offerente provi, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 56, che le soluzioni da esso proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Emendamento

5. Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità di fare riferimento alle specifiche **e alle norme** di cui al paragrafo 3, lettera b), esso non respinge un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche **e alle norme cui** ha fatto riferimento qualora nella propria offerta l'offerente provi, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 56, che le soluzioni da esso proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Or. en

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità, prevista al paragrafo 3, **lettera a)**, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esso non respinge un'offerta di forniture, servizi o lavori conformi a una norma nazionale **che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche** contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti.

Emendamento

Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità, prevista al paragrafo 3, **lettera a)**, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esso non respinge un'offerta di forniture, servizi o lavori conformi a una norma nazionale, **se i criteri relativi a tale** norma contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti.

Or. en

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 55 – titolo

Testo della Commissione

Etichette

Emendamento

Etichette e certificati di norma verificata da terzi

Or. en

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Gli enti aggiudicatori che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(d) le etichettature siano accessibili a tutte

Emendamento

Gli enti aggiudicatori che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica ***e/o del certificato di norma verificata da terzi***, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) i requisiti per l'etichettatura ***e/o per il certificato di norma verificata da terzi*** riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(b) i requisiti per l'etichettatura ***e/o per il certificato di norma verificata da terzi*** siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(c) le etichettature ***e/o i certificati di norma verificata da terzi*** siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(d) le etichettature ***e/o i certificati di norma***

le parti interessate;

(e) i criteri relativi alle etichette siano stabili da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura.

verificata da terzi siano accessibili a tutte le parti interessate.

(e) i criteri relativi alle etichette *e/o ai certificati di norma verificata da terzi* siano stabili da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. *I terzi possono essere enti od organizzazioni nazionali o governativi specifici.*

Or. en

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando *un'etichetta soddisfa le condizioni* di cui al *paragrafo 1, punti b), c), d), ed e), ma stabilisce anche* requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, gli enti aggiudicatori possono utilizzare le specifiche dettagliate di tale *etichetta*, o, all'occorrenza, parti di queste connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Emendamento

2. Quando *una norma verificata da terzi non corrisponde alla definizione* di cui al *punto 5 bis dell'allegato VIII in quanto i suoi criteri stabiliscono* requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, gli enti aggiudicatori possono utilizzare le specifiche dettagliate di tale *norma*, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Or. en

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'ente aggiudicatore può precisare nelle sue specifiche tecniche che i lavori, le forniture o i servizi conformi a tale norma si considerano conformi anche alle specifiche tecniche. Gli enti aggiudicatori riconoscono inoltre tutte le norme equivalenti che sono conformi alle specifiche da essi stabilite. Per quanto riguarda i lavori, le forniture o i

servizi la cui conformità con la norma in questione non sia stata verificata da terzi, gli enti aggiudicatori accettano anche un fascicolo tecnico del fabbricante o altri idonei mezzi di prova, quali ad esempio certificati e dichiarazioni.

Or. en

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. *Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei.* L'articolo 13, paragrafo 7, è applicabile.

Emendamento

1. *Salvo nel caso in cui l'oggetto dell'appalto non consenta di individuare prestazioni distinte, l'ente aggiudicatore attribuisce l'appalto per lotti separati.* L'articolo 13, paragrafo 7, è applicabile.

Or. fr

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte sono limitate a uno o più lotti.

Emendamento

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte sono limitate a uno o più lotti. *Essi scelgono liberamente il numero di lotti tenendo conto in particolare delle caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste, della struttura del settore economico in questione e, se necessario, delle norme applicabili a talune professioni.*

Or. fr

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli enti aggiudicatori **possono, anche ove sia indicata la possibilità di presentare offerte per tutti i lotti, limitare** il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente a condizione che il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Gli enti aggiudicatori stabiliscono e indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori per l'aggiudicazione dei singoli lotti qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione prescelti comporti l'aggiudicazione a un offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

Emendamento

2. I candidati non possono presentare offerte variabili a seconda del numero di lotti che possono essere ottenuti. Gli enti aggiudicatori **limitano** il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente a condizione che il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Gli enti aggiudicatori stabiliscono e indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori per l'aggiudicazione dei singoli lotti qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione prescelti comporti l'aggiudicazione a un offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

Or. fr

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Nella documentazione di gara relativa alle informazioni sui lotti, gli enti aggiudicatori chiedono all'offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti, per ciascun lotto appaltato, nei limiti di tre livelli consecutivi di subappalto, ai sensi dell'articolo 81.

Emendamento

Or. en

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'ente aggiudicatore **può decidere** di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, **perlomeno in forma equivalente**, gli obblighi **stabiliti dalla legislazione dell'Unione** in materia di diritto del lavoro **e** di previdenza sociale o di diritto ambientale **o delle** disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale e di previdenza sociale elencate nell'allegato XI.

Emendamento

5. L'ente aggiudicatore **decide** di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia di diritto del lavoro **o** di previdenza sociale o di diritto ambientale **stabiliti dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi vigenti nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, oppure i medesimi obblighi stabiliti dalle** disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale e di previdenza sociale elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ove non vengano siffatte disposizioni legislative, possono costituire motivo di esclusione le violazioni di altre disposizioni normative applicabili all'offerente, che assicurano un livello equivalente di protezione.

Or. en

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

soppresso

all'articolo 98 per modificare l'elenco che figura nell'allegato XIV, quando ciò si dimostri necessario sulla base della conclusione di nuovi accordi internazionali o della modifica degli accordi internazionali vigenti.

Or. en

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 75 – titolo

Testo della Commissione

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Emendamento

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione *sociale e* ambientale

Or. en

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli enti aggiudicatori possono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico delle disposizioni e delle norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura.

Or. en

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Conformemente all'articolo 97, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento

3. Conformemente all'articolo 97, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali, **sociali e** di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base **di uno dei criteri che seguono:**

- (a) offerta economicamente più vantaggiosa;
- (b) **costo più basso.**

Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base **dell'**offerta economicamente più vantaggiosa.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I costi possono essere valutati, a scelta dell'ente aggiudicatore, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita, secondo quanto stabilito all'articolo 77.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, **lettera a)** dal punto di vista dell'ente aggiudicatore è individuata sulla base di criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o ai costi **di cui al paragrafo 1, lettera b)**, altri criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali ad esempio:

Emendamento

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1 dal punto di vista dell'ente aggiudicatore è individuata sulla base di criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o ai costi, altri criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali ad esempio:

Or. en

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il processo e le caratteristiche del ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) il processo produttivo socialmente sostenibile;

Or. en

Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, si **può tenere** conto dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'ente aggiudicatore, che deve verificare che le sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

Emendamento

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, si **tiene** conto dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'ente aggiudicatore, che deve verificare che le sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

Or. en

Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono prevedere che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I criteri di aggiudicazione garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e leale e sono accompagnati da requisiti che consentono all'ente aggiudicatore l'efficace

verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, al fine di determinare se questi soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'ente aggiudicatore una libertà di scelta illimitata. ***Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e*** sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Gli enti aggiudicatori verificano pertanto verificare efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Emendamento

4. I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'ente aggiudicatore una libertà di scelta illimitata. ***I criteri di aggiudicazione utilizzati per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa:***

- (a) sono connessi all'oggetto dell'appalto;***
- (b) sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti;***
- (c) garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva.***

Gli enti aggiudicatori verificano pertanto efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a),

PE483.470v02-00

Emendamento

L'ente aggiudicatore precisa la

54/77

PR\902023IT.doc

l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa che esso attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

ponderazione relativa che esso attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Or. en

Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 77 – titolo

Testo della Commissione

Calcolo dei costi del ciclo di vita

Emendamento

Considerazioni relative al ciclo di vita

Or. en

Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 78 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'offerente non è in grado di fornire i certificati e i documenti richiesti a norma dell'articolo 74, paragrafo 3;

Emendamento

(a) l'offerente non è in grado di fornire i certificati e i documenti richiesti a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, **e dell'articolo 73, paragrafo 1;**

Or. en

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 78 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) l'offerente non è in grado di fornire informazioni aggiornate per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, richieste prima dell'aggiudicazione del contratto;

Or. en

Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il **50%** inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti;

Emendamento

(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il **30%** inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti;

Or. en

Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sono state presentate almeno **cinque** offerte.

Emendamento

(c) sono state presentate almeno **tre** offerte.

Or. en

Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando le offerte appaiono

Emendamento

2. Quando le offerte appaiono

anormalmente basse per altri motivi, gli enti aggiudicatori *possono chiederne* spiegazione.

anormalmente basse per altri motivi, gli enti aggiudicatori *ne chiedono* spiegazione.

Or. en

Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 *possono*, in particolare, riferirsi a:

Emendamento

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 *dovrebbero*, in particolare, riferirsi a:

Or. en

Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la conformità, *almeno in forma equivalente*, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia del caso, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

Emendamento

(d) la conformità con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia del caso, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

Or. en

Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il rispetto delle disposizioni e delle

norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura;

Or. en

Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) la conformità con i requisiti in materia di subappalto di cui all'articolo 81;

Or. en

Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV.

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione, **dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura**, in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV.

Or. en

Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei documenti di gara l'ente aggiudicatore **può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere** all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Emendamento

1. Nei documenti di gara l'ente aggiudicatore **chiede** all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Or. en

Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri limitano la possibilità per un offerente di subappaltare parte dei lavori o servizi oggetto della prestazione o dei beni oggetto della fornitura a un massimo di tre livelli successivi di subappalto.

Or. en

Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri **possono prevedere** che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori prestati al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri attuano idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi

2. Gli Stati membri **prevedono** che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori prestati al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri attuano idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi

su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

Or. en

Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità del contraente principale. Gli Stati membri prevedono un sistema di responsabilità congiunta e solidale lungo la catena di subappalto. Essi garantiscono che il contraente principale e qualsiasi subappaltatore intermedio che abbiano violato i diritti fondamentali, i requisiti in materia di salute e sicurezza o le disposizioni e le norme di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti dovuti in relazione a tali violazioni, ad esempio retribuzioni arretrate, imposte o contributi previdenziali, congiuntamente al subappaltatore datore di lavoro o dell'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto o in sua vece.

Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.

L'ente aggiudicatore, nel suo contratto con il contraente principale, e il contraente principale e qualsiasi subappaltatore intermedio, nei loro contratti con i rispettivi subappaltatori, stabiliscono che nel caso essi abbiano ragione di ritenere che il loro subappaltatore diretto violi le norme di cui al secondo comma, quest'ultimo debba adottare immediatamente misure per porre rimedio

alla situazione, e che, se questo non avviene, il contratto in questione è risolto.

Or. en

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al **5%** del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al **10%** del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

Or. en

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 83 bis

Controllo dell'esecuzione dell'appalto

1. Gli enti aggiudicatori possono controllare o essere obbligati da uno Stato membro a controllare l'esecuzione dell'appalto da parte del contraente e, in fasi opportune durante l'esecuzione del contratto, effettuare una valutazione delle prestazioni secondo un metodo che si basa su criteri oggettivi e misurabili ed è applicato in modo sistematico, coerente e trasparente. La valutazione delle prestazioni è trasmessa al contraente in questione, al quale deve essere

data la possibilità di opporsi alle conclusioni entro un termine ragionevole e di ottenere tutela giurisdizionale.

2. Quando si effettui una valutazione a norma del paragrafo 1 e un operatore economico o un subappaltatore da esso designato per il contratto in questione presentino carenze significative o persistenti nell'osservanza di un requisito sostanziale previsto dal contratto, e l'operatore economico non si sia opposto alle conclusioni o le sue conclusioni non siano state convalidate attraverso una domanda di tutela giurisdizionale, l'ente aggiudicatore comunica il fatto e i dettagli necessari di tale valutazione alle autorità di vigilanza e amministrative di cui agli articoli 93 e 97.

3. Gli Stati membri garantiscono che gli enti aggiudicatori possano facilmente ottenere informazioni e assistenza in merito all'applicazione del presente articolo attraverso l'assistenza fornita dalle autorità di vigilanza e amministrative indicate agli articoli 93, 96 e 97.

Or. en

Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un contratto per i servizi di cui all'articolo 84 rendono nota tale intenzione mediante un bando o un avviso di gara.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano tenere conto della necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti *nonché* l'innovazione. ***Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo della fornitura del servizio.***

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano tenere conto della necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti *e* l'innovazione, ***nonché la protezione dei consumatori e l'inclusione sociale.***

2 bis. Gli enti aggiudicatori garantiscono che, nella scelta del prestatore di servizi, si tenga debitamente conto delle norme e delle considerazioni sociali conformemente all'articolo 2, punto 22 ter, e agli articoli 54, 70, 72, 74 e 81.

2 ter. Nella scelta del prestatore di servizi, gli enti aggiudicatori valutano la possibilità di utilizzare appalti riservati, come previsto all'articolo 31.

Or. en

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **designano** un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Emendamento

Gli Stati membri **provvedono affinché** un organo unico indipendente **sia** responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Negli Stati membri in cui esiste già un organo di vigilanza, ad esso sono conferite le responsabilità descritte al presente articolo.

Or. en

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) di accordare una deroga all'applicazione della presente direttiva a un ente aggiudicatore che ne faccia domanda conformemente all'articolo 11 bis;

Or. fr

Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") – globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi *e* altre irregolarità gravi in materia di appalti;

Emendamento

(d) istituire e applicare sistemi di segnalazione *e di controllo* del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi, altre irregolarità gravi in materia di appalti *e specifiche violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 70, 74 e 81*;

Or. en

Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 96 – titolo

Testo della Commissione

Assistenza agli enti aggiudicatori *e alle imprese*

Emendamento

Assistenza agli enti aggiudicatori

Or. en

Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza agli enti aggiudicatori nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ciascun ente aggiudicatore possa ottenere

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza agli enti aggiudicatori nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ciascun ente aggiudicatore possa ottenere assistenza e

assistenza e consigli competenti sui singoli problemi.

consigli competenti sui singoli problemi, **in particolare in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 70, 74 e 81.**

Or. en

Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le PMI, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre dell'assistenza amministrativa necessaria. Tale assistenza riguarda almeno i requisiti amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali obblighi relativi al settore degli appalti elettronici.

soppresso

Or. en

Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto.

soppresso

Or. en

Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai fini ***dei paragrafi 1, 2 e 3***, gli Stati membri possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e strutture.

4. Ai fini ***del paragrafo 1***, gli Stati membri possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e strutture.

Or. en

Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 96 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 96 bis

Informazione degli operatori economici
Per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'informazione adeguata, anche per via elettronica o tramite

reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

Gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre di informazioni specifiche. Tali informazioni riguardano almeno i requisiti amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali obblighi relativi al settore degli appalti elettronici.

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 98 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui agli articoli 4, 35, 33, 38, 25, 65, **70**, 77, 85 e 95 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal *[data di entrata in vigore della presente direttiva]*.

Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 4, 35, 33, 38, 25, 65, 77, 85 e 95 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal *.

* *GU: inserire la data corrispondente all'entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. en

Emendamento 129
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettere a e b

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "specifiche tecniche", a seconda del caso:

soppresso

(a) nel caso di appalti di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

(b) nel caso di appalti di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la

marcatatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Le caratteristiche comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

Or. en

Emendamento 130
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 2

Testo della Commissione

(2) "norme", le specifiche *tecniche*, approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

(a) "norma internazionale", una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico in generale;

(b) "norma europea", norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico in generale;

(c) "norma nazionale", una norma adottata

Emendamento

(2) "norme",

(a) le specifiche, approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

(i) "norma internazionale", una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico in generale;

(ii) "norma europea", norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico in generale;

(iii) "norma nazionale", una norma adottata

da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico in generale;

da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico in generale;

(b) le omologazioni tecniche europee;

(c) le specifiche tecniche comuni;

(d) i riferimenti tecnici; o

(e) le norme verificate da terzi e i certificati.

Or. en

Emendamento 131
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 3

Testo della Commissione

(3) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole sull'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 132
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 4

Testo della Commissione

(4) "specifiche tecniche comuni", le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del regolamento [XXX] del Parlamento e del Consiglio sulla normalizzazione europea

Emendamento

soppresso

[che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 133
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 5

Testo della Commissione

(5) "riferimento tecnico", qualsiasi documento elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze del mercato.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 134
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "norma verificata da terzi", la specifica stabilita in relazione alle caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di un lavoro, di un servizio o di una fornitura (inclusi il ciclo di vita e il processo produttivo socialmente sostenibile), che è accessibile a tutte le parti interessate, il cui rispetto deve essere verificato da un soggetto terzo indipendente dall'offerente, e i cui criteri:

(i) riguardano soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto;

(ii) sono elaborati sulla base di informazioni

scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

(iii) sono stabiliti nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i sindacati, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(iv) sono stabili da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede la verifica della conformità.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di direttiva Allegato XIV – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– Convenzione 94 sulle clausole di lavoro nei contratti pubblici;

Or. en

MOTIVAZIONE

Il relatore è del parere che l'ammodernamento delle direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra, da un lato, la semplificazione delle norme e, dall'altro, l'individuazione di procedure sane ed efficaci basate su criteri di aggiudicazione connessi all'innovazione e alla sostenibilità, assicurando altresì una più elevata partecipazione delle PMI e generalizzando l'aggiudicazione di appalti pubblici on line.

Bisogna cercare di sfruttare appieno il potenziale dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in seno al mercato unico onde favorire la crescita sostenibile, l'occupazione e l'inclusione sociale. Stante che gli appalti pubblici rappresentano una quota non trascurabile dell'economia (circa il 19% del PIL dell'Unione) una rifusione e un'attuazione apprezzabili delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici contribuirebbe sensibilmente a rilanciare gli investimenti nell'economia reale e a superare la crisi dell'economia europea.

Il relatore plaude alle proposte della Commissione e ritiene che contengano nuove idee e nuovi principi interessanti. Occorre tuttavia migliorarli per raggiungere il miglior risultato possibile. Un ragionamento più dettagliato delle proposte fatte dal relatore figura nel documento di lavoro del 23 febbraio 2012 (PE 483.690) redatto a monte del presente progetto di relazione.

▪ **Un'aggiudicazione degli appalti pubblici efficace e socialmente sostenibile**

Per quanto riguarda soprattutto gli aspetti sociali, il relatore ritiene che la proposta della Commissione sia troppo debole. Auspica pertanto introdurre il rispetto delle norme sociali in tutti gli stadi della procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il relatore sviluppa pertanto le **specifiche tecniche** presenti nei documenti di gara e che definiscono le caratteristiche richieste dai lavori, dal servizio o dalle forniture affinché possano permettere all'amministrazione aggiudicatrice di raggiungere gli scopi di sostenibilità auspicati. Le specifiche tecniche dovrebbero quindi poter includere le esigenze relative alla prestazione, ad esempio in materia ambientale; all'organizzazione, alla qualifica e all'esperienza dei lavoratori assegnati all'esecuzione dell'appalto pubblico; alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda i metodi di valutazione della qualità dei prodotti, all'imballaggio e alle istruzioni per l'uso, al ciclo di vita e alle caratteristiche connesse al processo produttivo socialmente sostenibile.

Il concetto di **processo produttivo socialmente sostenibile** creato dal relatore e che figura altresì tra i criteri di aggiudicazione è definito come il processo di produzione connesso all'obiettivo dell'appalto che si tratti di prestazioni di fornitura, di lavori o di servizi e che garantisce il rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle norme sociali. I criteri sociali connessi al processo produttivo socialmente sostenibile faranno riferimento a standard sociali predefiniti e certificati in base alle normative nazionali ed europee nonché sulla scorta delle convenzioni collettive.

Inoltre, il relatore rafforza i **motivi di esclusione** rendendo obbligatoria l'esclusione da un appalto pubblico di qualsiasi operatore economico che viola gli obblighi in materia di diritto

sociale e del lavoro e di pari opportunità quali definiti dalla legislazione nazionale europea e dalle convenzioni collettive. Nello stesso ordine di idee, le amministrazioni aggiudicatrici non possono attribuire il contratto all'offerta migliore allorché l'operatore economico sia incapace di presentare informazioni aggiornate sul versamento degli oneri sociali.

Quanto ai **criteri di selezione**, il relatore auspica che le amministrazioni aggiudicatrici possano stabilire condizioni di partecipazione legate altresì al rispetto degli standard in materia di sanità e di sicurezza dei lavoratori, di diritto sociale e del diritto del lavoro quali sono definiti dalla legislazione nazionale europea e dalle convenzioni collettive.

Infine per quanto concerne i **criteri di aggiudicazione** degli appalti pubblici, il relatore reputa che il concetto di prezzo più basso debba essere definitivamente scartato a vantaggio del concetto di offerta economicamente più vantaggiosa. Stante che l'approccio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tiene altresì conto del prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero fare la scelta più appropriata a seconda delle proprie specifiche esigenze e potrebbero in particolare prendere in considerazione gli aspetti di valenza sociale strategici, i criteri sociali – in particolare in materia di diritti sociali e del lavoro, condizioni di lavoro, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, dei giovani, delle donne, dei lavoratori anziani e dei disoccupati di lunga durata – i criteri ambientali e in particolare il commercio equo. Come già detto, il concetto di processo produttivo socialmente sostenibile è incluso nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, la definizione del ciclo di vita deve altresì comprendere il luogo di produzione. L'Unione europea dovrebbe infatti poter dare la preferenza ai produttori locali, in particolare alle PMI, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici in taluni casi specifici. Oltre alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla preservazione delle filiere locali e regionali, tale norma consentirebbe di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici uno strumento in grado di ridurre le conseguenze locali della crisi economica.

E' tuttavia utile precisare che per ragioni di efficacia e di sicurezza giuridica nessuno dei criteri di aggiudicazione può conferire totale libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice: i criteri di aggiudicazione scelti per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa devono sempre essere connessi all'oggetto dell'appalto e assicurare la possibilità di una concorrenza efficace.

Onde assicurare un'esecuzione efficace degli appalti pubblici, gli Stati membri dovrebbero altresì poter obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a controllare le prestazioni dell'operatore economico che si è aggiudicato l'appalto pubblico.

▪ **Una partecipazione effettiva delle PMI grazie a un sano subappalto**

Il relatore sostiene il subappalto in quanto permette di sviluppare le PMI. Tuttavia, in taluni drammatici casi, la pratica del subappalto a cascata finisce con lo sfruttare i lavoratori e di conseguenza a disporre di appalti pubblici di qualità inferiore. E' nell'interesse di tutti, imprese come amministrazioni aggiudicatrici, assicurare, in sede di esecuzione di appalti pubblici, un lavoro di qualità realizzato nel rispetto del diritto del lavoro. Per questo motivo il relatore propone di limitare il subappalto a cascata instaurando una limitazione che non vada al di là dei tre subappalti consecutivi. Propone altresì di introdurre il principio di responsabilità in tutta la catena del subappalto affinché si sia responsabili a tutti i livelli del

rispetto dei diritti fondamentali, della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle leggi vigenti in materia di lavoro.

Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice deve chiedere all'offerente di indicare nella sua offerta la quota eventuale dell'appalto che ha intenzione di subappaltare a terzi, i quali sono i subappaltatori proposti.

Le norme relative alle offerte anormalmente basse devono altresì essere rafforzate onde prevenire qualsiasi possibilità di subappalto non rispettosa del diritto del lavoro.

Il relatore sostiene la proposta della Commissione volta a generalizzare il ricorso alla procedura di appalto elettronica. La partecipazione delle PMI verrebbe semplificata e incoraggiata. Auspica nondimeno di mantenere i termini di presentazione dell'offerta attualmente vigenti ai sensi della direttiva 2004/17. Ritiene infatti che sia necessario una durata minima affinché gli offerenti, in particolare le PMI, possano elaborare una proposta adeguata.

▪ **Appalti pubblici semplificati per le amministrazioni aggiudicatrici**

Il relatore annette particolare attenzione alle amministrazioni aggiudicatrici che avranno il compito di applicare gli elementi della futura direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Per questo motivo ha a cuore di non complicare il loro compito e di consentir loro di aggiudicare appalti efficaci per il benessere della collettività. Onde garantire la libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne discendono, quali la parità di trattamento, la non discriminazione, il reciproco riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza e, tenuto conto della natura dei settori interessati nonché del diverso livello raggiunto dal processo di liberalizzazione negli Stati membri dell'Unione, il relatore ritiene che la presente direttiva non possa essere applicata laddove le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non garantiscano una concorrenza leale tra gli operatori economici.

E' questa la ragione per cui il relatore ritiene indispensabile che tutte le procedure previste dalla direttiva siano trasposte dagli Stati membri: ciascuna amministrazione aggiudicatrice deve infatti avere a sua disposizione una casistica che le consenta di scegliere la procedura più adeguata alle sue esigenze. Il relatore ritiene auspicabile che la procedura negoziata sia estesa in futuro.

Inoltre, il relatore ritiene che gli Stati membri debbano fornire alle amministrazioni aggiudicatrici ivi comprese le autorità aggiudicatrici, i mezzi finanziari e tecnici in grado di consentir loro di adeguarsi alla procedura di appalti pubblici on line e preparare quindi le loro offerte.

Il relatore desidera altresì distendere i rapporti tra le autorità pubbliche come proposto dalla Commissione. Quest'ultima codifica infatti in modo relativamente restrittivo la giurisprudenza attuale. Di conseguenza, il margine di manovra degli enti locali si troverà fortemente ridotto a danno dell'efficacia generale degli appalti pubblici. Per questo motivo il relatore prevede eccezioni al principio di divieto totale di partecipazione privata insistendo sull'esigenza di perseguire un interesse generale. Dato che tale giurisprudenza verrebbe egualmente applicata alle amministrazioni pubbliche, se esse operano nei settori contemplati dalla presente

direttiva, è opportuno garantire che vengano applicate le stesse norme sia nella presente direttiva che nella direttiva [.../.../UE] [sugli appalti pubblici].

Il relatore sostiene la proposta della Commissione di porre fine alla distinzione tra servizi prioritari e servizi non prioritari. A mio giudizio la creazione di un regime speciale per i servizi sociali è pertinente alla luce delle loro specificità e al fine di garantire un utilizzo strategico degli appalti pubblici, anche se desidera alleggerire tale regime sopprimendo l'obbligo di pubblicazione ex ante e insistendo sul necessario rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Per quanto riguarda infine l'autorità nazionale di governo, il relatore ritiene importante che ciascuno Stato membro disponga di un'autorità responsabile del corretto funzionamento degli appalti pubblici. Egli vorrebbe tuttavia evitare ogni onere amministrativo in più che può rallentare l'attività delle amministrazioni aggiudicatrici. Ritiene pertanto che negli Stati membri che dispongono di una siffatta autorità quest'ultima si veda affidate nuove responsabilità.